




BREXIT 2.0

- CRITICITA'
- BEST PRACTICES
- SEMPLIFICAZIONI DOGANALI

1

Stefano Rigato
Chiara Righetti

BREXIT 2.0 cosa cambia dal 01/01/2022



PAROLE CHIAVE

POAO: *Product of Animal Origin* - Prodotti di origine animale

HRFNAO: *High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin* - Alimenti e mangimi non di origine animale definiti ad alto rischio

IPAFFS: sistema nazionale britannico per la notifica dell'arrivo di merci «pericolose» in Gran Bretagna.

PRE-NOTIFICA DI IMPORTAZIONE: a carico dell'importatore che importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l'arrivo di una spedizione in GB. Si tratta in genere di fornire dettagli relativi alla spedizione, quali il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie / prodotto specifico nonché i dati relativi all'importatore, l'esportatore e il trasportatore.

Il Governo del Regno Unito ha predisposto un sistema di acquisizione digitale e preventivo delle certificazioni sanitarie e fitosanitarie per particolari categorie di merci.

La completa applicazione delle normative di controllo sanitario, mediante l'espletamento delle verifiche fisiche sulle merci relative inizierà dal **01.07.2022**.

Nel periodo transitorio di 6 mesi le verifiche sanitarie e fitosanitarie di ingresso continuano ad essere svolte dalle autorità di esportazione in luogo delle autorità Britanniche, che a partire dal 01.07.22 , progressivamente, inizieranno a svolgere tali attività, ma la documentazione deve essere comunque inviata dagli esportatori agli importatori per consentire a questi ultimi di caricare nel sistema informatico tali documentazioni per consentire alle Autorità Doganali Sanitarie e Fitosanitarie di effettuare una pre-verifica di merito.

L'inserimento a sistema della documentazione di origine genera un identificativo univoco digitale che permette ai trasportatori di attraversare rapidamente le barriere di frontiera.


	dal 1° gennaio 2021	dal 1° gennaio 2022	dal 1° luglio 2022
Animali vivi	Prenotifica IPAFFS UNN Certificato Sanitario Controlli a destinazione		Prenotifica IPAFFS UNN Certificato Sanitario Controlli BCP
Prodotti Germinali	Prenotifica IPAFFS UNN Certificato Sanitario Controlli a destinazione		Prenotifica IPAFFS UNN Certificato Sanitario Controlli BCP
POAO	Documenti commerciali	Prenotifica IPAFFS Documenti commerciali	Prenotifica IPAFFS Certificato sanitario Controlli BCP
POAO sotto misure di salvaguardia	Prenotifica IPAFFS UNN Certificato sanitario	Prenotifica IPAFFS UNN Certificato sanitario	Prenotifica IPAFFS UNN Certificato sanitario Controlli BCP
SOA alto rischio	Prenotifica IPAFFS Pre autorizzazione Documenti commerciali		Prenotifica IPAFFS Certificato Sanitario Controlli BCP
SOA basso rischio	Documenti commerciali	Prenotifica IPAFFS (solo per alcuni prodotti SOA a basso rischio)	Prenotifica IPAFFS Certificato sanitario Controlli BCP
HRFNAO alto rischio	Documenti commerciali	Prenotifica IPAFFS	Prenotifica IPAFFS Certificato Sanitario Controlli BCP
Piante e prodotti vegetali ad alta priorità	Prenotifica PEACH Certificato Fitosanitario Controlli a destinazione		Prenotifica (tramite servizio importazione piante*) Certificato Fitosanitario Controlli BCP
Piante e prodotti vegetali regolamentati	Documenti commerciali	Prenotifica (tramite servizio importazione piante*)	Prenotifica Certificato Fitosanitario Controlli BCP

Best Practice: informazione costante e continua

Un'ulteriore novità riguarda l'obbligo, per gli **autotrasportatori**, di registrarsi al Good Vehicle Movement Service (GVMS) per avere per ogni spedizione un GMR.

Si tratta di un sistema informatico di controllo delle frontiere del Regno Unito post Brexit. Il trasportatore attesta che le merci in transito verso il Regno Unito sono coperte da **dichiarazioni doganali presentate prima dell'inizio del viaggio**.

Così facendo, la Dogana inglese riuscirà, con anticipo, a effettuare analisi basate sul rischio e a programmare i successivi controlli. Per le verifiche doganali saranno, inoltre, attivati i cosiddetti *Inland Border Facilities* (IBF), che, a seguito di una dichiarazione di transito, permetteranno di effettuare accertamenti in **luoghi diversi** dai punti di confine presso i porti.



Best Practice: *In house custom clearance*

Emettere la bolla doganale di esportazione *in house* (con luogo approvato) permetterà di agevolare le operazioni di registrazione sul GVMS e l'eventuale pre-lodgment che garantirà l'arrivo delle merci alla destinazione senza soste durante il tragitto.

IL NUOVO VOCABOLARIO

GVMS Il Goods Vehicle Movement Service (GVMS) è una piattaforma informatica del governo del Regno Unito per lo spostamento di merci da o per la Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles).

<https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service>

GMR è il codice che si ottiene per ogni spedizione registrandosi al GVMS

<https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service>

INLAND BORDER FACILITIES sono le dogane interne a cui si accede con prenotazione

<https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility>

BCP

posto di controllo frontaliero

Lo sdoganamento presso luogo approvato è una delle semplificazioni previste dalla normativa doganale che presenta molti vantaggi per le imprese, tra i quali, nelle caso delle esportazioni, la gestione diretta del 'visto uscire'.

Questo istituto doganale, previsto dalla normativa doganale e autorizzato dall'Agenzia delle Dogane, consente di sdoganare la merce *in export* e *in import* direttamente presso la propria sede o presso i propri magazzini di logistica. Utilizzando la «**dogana in house**» la merce verrà consegnata al vettore già sdoganata all'esportazione.


Questa facilitazione, che è risultata estremamente utile anche in emergenza COVID in quanto è completamente virtuale e non prevede un passaggio fisico della merce in dogana, nel primo periodo di BREXIT con il congestionamento dei traffici logistici potrebbe risultare estremamente interessante per le aziende, diventando un possibile vantaggio competitivo per la gestione di un corretto **timing di posizionamento della merce**.



RESA INCOTERMS
FCA



DOGANA IN HOUSE



EMISSIONE BOLLA
DOGANALE




- Consente per il soggetto cedente di avere prima dell'uscita dal magazzino la bolla doganale di esportazione
- Facilita il vettore UE o UK alla prenotazione sul GVMS del GMR
- Riduce i tempi della supply chain

La circolare 49 ADM del 30.12.2020

Nella prassi commerciale è frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all'esportazione con applicazione della condizione «*ex works*» quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente e che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione dell'acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l'acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE.

Anche in tale circostanza, vanno osservati i criteri enunciati in merito l'individuazione dell'ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l'esportazione e presa in carico dall'acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all'ufficio **doganale nazionale competente** per il luogo in cui è stabilito l'esportatore. In tale modo, si verrebbero notevolmente a ridimensionare le difficoltà che le imprese nazionali esportatrici incontrano nell'acquisire la prova dell'uscita delle merci richiesta dalla normativa nazionale per il riconoscimento del beneficio fiscale della non imponibilità IVA, conseguenza della circostanza che gli adempimenti doganali vengono curati dall'acquirente spesso in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le aziende. Altre condizioni di consegna, come quella con **resa FCA** (franco vettore), consentirebbero al venditore tenuto all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di entrare agevolmente in possesso della documentazione richiesta sul piano fiscale, come in premessa richiamato.»

Chi ha reagito in modo migliore a BREXIT? Chi ha pianificato BREXIT




La stessa Commissione Europea nelle linee guida emanate a luglio 2021 scrive:


Le imprese dell'UE devono acquisire familiarità con le formalità e le procedure per intrattenere relazioni commerciali con il Regno Unito in qualità di paese terzo dal 1° gennaio 2021. È opportuno che tengano conto dell'aumento degli obblighi amministrativi e dei termini potenzialmente più lunghi derivanti da queste formalità e procedure.

Questo potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento esistenti. Spetta alle imprese valutare le azioni necessarie in vista di tali cambiamenti, alla luce della loro specifica situazione.

BREXIT 2.0: CRITICITÀ

Cosa pianificare





Dal **01.01.2021** i movimenti delle merci che entrano nel territorio Iva dell'UE o sono inviate o trasportate dal territorio Iva dell'Unione verso il Regno Unito dovranno essere trattati, rispettivamente, come **importazione o esportazione di merci** a norma della **Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2006, ai sensi dell'art.143 par.1 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (**Direttiva Iva**).

Best Practice:


La destinazione della merce non è un dato ininfluente è necessaria conferma!

ATTENZIONE:

Per Irlanda del Nord, per gli scambi di beni, rimangono applicabili le normative fiscali e doganali dell'Unione Europea.

In dettaglio

- Fattura e consegna a cliente Irlanda del Nord, emissione di fattura NON imp.art. 41 Dl 331/93 cessione comunitaria compilazione modello intrastat.
- Fattura e consegna da fornitore Irlanda del Nord, registrazione fattura ai sensi dell'art.46/47 Dl 331/93 come acquisto comunitario- Compilazione modello intrastat
- **Partita iva dei clienti /fornitori IRLANDA del NORD, già verificabile sul VIES con codice ISO XI**



Best Practice:

predisposizione dei documenti commerciali completi di tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle formalità doganali

CHI DEVE ASSOLVERE L'ADEMPIMENTO DELLA BOLLETTA DOGANALE?

I termini di resa (Incoterms) rappresentano una codificazione, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna usati nelle vendite internazionali.

Gli incoterms® indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.



	VENDITORE	COMPRATORE
EXW		●
FCA,FAS, FOB	●	
CIF, CFR ,CIP ,CPT	●	
DAP,DPU	●	
DDP	●	●

● = BOLLA EXPORT

● = BOLLA IMPORT

Dal 1° gennaio 2022 anche il Regno Unito ha iniziato ad effettuare i **controlli doganali** sulle merci in ingresso provenienti dall'**Unione europea**.

A seguito della Brexit, infatti, il Regno Unito aveva sospeso gli adempimenti per le importazioni, consentendo agli operatori economici di presentare *delayed declarations* e di posticipare a sei mesi l'assolvimento dei dazi e della fiscalità interna.

Le società unionali che esportano dovranno, ora, consegnare ai cessionari inglesi tutti i documenti necessari per presentare una **dichiarazione doganale** all'atto dell'introduzione della merce nel territorio inglese.

L'avvio dei normali controlli, documentali e fisici, sui prodotti importati nel Regno Unito, unitamente all'obbligo di presentare una dichiarazione doganale completa, impone di considerare inevitabili **ritardi** nelle operazioni di sdoganamento, soprattutto per le merci che necessitano di analisi specifiche.

Cosa si può fare per agevolare il cliente UK e evitare ritardi nella consegna delle merci?

Indicare correttamente la resa merce



Conoscere e indicare correttamente l'origine dei prodotti



Indicare correttamente la voce doganale del prodotto in fattura***




Procedere con la dichiarazione di esportazione in partenza



*** attenzione anche per UK è intervenuto il cambiamento delle voci doganali con la revisione del sistema armonizzato

L'ORIGINE PREFERENZIALE



IMPORTANTE:

È di tutta evidenza che l'Accordo commerciale non comporta di per sé l'automatica eliminazione del dazio doganale ma l'azzeramento del dazio sarà solo per i prodotti che potranno essere dichiarati «originari» nel rispetto delle regole previste dall'Accordo.

Per le imprese è fondamentale dunque analizzare la propria supply-chain, considerare ogni componente che contribuisce a formare il prodotto esportato, verificare le lavorazioni effettuate al fine di provare il carattere originario del prodotto.

Sarà fondamentale pertanto un self – assessment per tracciare il carattere originario dei prodotti.



Altra criticità emersa per la “Brexit 2.0” è quindi la necessità di fornire nell'esportazione da UE a GB anche l'indicazione dell'origine « NON PREFERENZIALE» o anche detta origine geografica (comunemente identificata con il MADE IN...) Tali dati devono essere riportati nelle fatture di vendita a clienti residenti in GB.

L'Accordo di Libero Scambio sottoscritto il 30.12.20 ha permesso gli scambi a trattamento dazario preferenziale per tutte le merci di origine preferenziale UE importate nel territorio GB, ma UK si è trovata nella necessità di monitorare le origini geografiche dei prodotti importati perché uscendo dalla UE non poteva più usufruire dei dati messi a disposizione da EUROSTAT per tutti i paesi partner della UE.

I nuovi modelli di formulario per le importazioni riporteranno dal 01.01.2022, oltre ai normali campi relativi all'origine preferenziale ed alla provenienza della merce, anche il nuovo campo relativo alla origine geografica dei beni presentati all'importazione, con finalità statistiche.

Notification from HM Revenue and Customs

Please see below the latest update re: "EU" Country Code

Dear Customer,

HMRC has provided the below announcement regarding the Business/Policy - "EU" Country Code

From examination of the UK trade statistics data, it has become apparent that the "EU" country code is increasingly being used to declare the Country of Dispatch and/or the Country of Origin on import customs declarations. This is causing considerable errors within Trade Statistics processing and as a result, HMRC has issued comms to the trader population as follows:

You must use the correct country code for the Country of Dispatch and/or the Country of Origin when you complete your import customs declaration. Where an EU country is appropriate for either of these data elements, For EU countries, the individual country code of the member state in question (e.g. FR) should be used. The "EU" country code must not be used and will be removed from systems shortly.

We respectfully ask that you also pass on this message to your clients to make them fully aware that the "EU" country code should not be used when making import customs declarations, and that the code will be removed from CHIEF prior to 1 January 2022. The code will also be removed from CDS.

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

Per venire incontro alle esigenze degli operatori, era stata prevista, transitoriamente, la possibilità di certificare l'origine preferenziale dei prodotti esportati nel Regno Unito utilizzando il codice "EORI".

Per gli operatori Comunitari dal 01.01.2022 sarà possibile attestare l'origine preferenziale dei prodotti per le transazioni superiori a euro 6000,00 solo con l'autorizzazione di Esportatore Registrato (REX).

Il sistema REX semplifica le procedure di certificazione dell'origine, ma non influisce sulle norme per la determinazione dell'origine; quindi vanno rispettati gli obblighi di gestione e conservazione della documentazione idonea a provare la natura preferenziale delle merci.

E' possibile consultare la propria registrazione e/o quella di fornitori e clienti sul portale https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?

Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo può utilizzare per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l'applicazione di questo sistema, sia nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG); pertanto, anche ai fini dell'Accordo commerciale e di cooperazione UE-UK, è possibile utilizzare il codice REX già ottenuto. In tal caso sarà però sempre necessario verificare il rispetto delle regole

Best Practice: verificare le regole di origine 

Si ricorda che è necessario prima di attestare l'origine preferenziale del prodotto o richiedere l'autorizzazione doganale verificare le regole previste dall'Accordo UE-UK



Best Practice:
autorizzazione REX
(Registered Exporters), è
un'autorizzazione
mediante la quale si può
certificare l'origine
preferenziale in fattura



AEO

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

L'**AEO (Authorized Economic Operator)** è alla base del nuovo Codice Doganale e rappresenta uno status che può essere ottenuto da tutti gli operatori economici che, nello svolgimento delle loro attività, disciplinate dalla regolamentazione doganale, fanno parte della catena del commercio internazionale.

Con il termine "Operatore Economico Autorizzato" si intende quindi un operatore economico stabilito nel territorio dell'Unione europea (e dotato di codice Eori) che abbia conseguito, a seguito di un audit da parte delle dogane, una autorizzazione valevole in tutto il territorio doganale comunitario.

L'acquisizione del certificato AEO permette all'operatore di ottenere una serie di benefici in termini di semplificazioni in materia doganale e/o di sicurezza. Tali benefici variano a seconda della tipologia di certificato AEO richiesto e dal grado di affidabilità dimostrato dall'operatore a seguito di specifico audit condotto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

In linea generale, i vantaggi possono essere così riassunti:

- ❖ riduzione dei controlli doganali (sia fisici che documentali)
- ❖ Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner ed autorità internazionali
- ❖ la riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (es. deposito doganale/Iva)
- ❖ in caso di controlli doganali, il trattamento prioritario e la possibilità di eleggere un luogo specifico per l'esecuzione delle verifiche sulle merci

Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di operatore economico AEO



Grazie per l'attenzione

17



Stefano Rigato
rigato@cadtoscana.it



Chiara Righetti
chiara.righetti@cadrighetti.it

